

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

#### Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE, LEGGE MERLONI" copre la responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile professionale a titolo di risarcimento danni per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa
- ✓ Responsabilità civile professionale a titolo di risarcimento danni per maggiori costi

per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e del Dlgs 12 aprile 2006 no. 163 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo non imputabili a colpa professionale dell'assicurato o dei professionisti della cui opera si avvale



#### Che cosa non è assicurato?

Danni, spese e costi:

- ✗ conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose
- ✗ conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori
- ✗ conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità
- ✗ derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal contraente e/o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge
- ✗ relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività

(esclusioni principali)



## Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)

Spese e/o costi sostenuti al di fuori del periodo di polizza

La copertura non opera in caso di (i) attività di progettazione e/o realizzazione affidata con procedura viziata; (ii) lavori eseguiti dal contraente e/o dall'assicurato, dal coniuge, genitori, figli, parenti o affini conviventi o dalla stazione appaltante e/o da imprese da loro controllate, controllanti o collegate; (iii) negli altri casi previsti nelle condizioni di polizza.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al titolo XIV del Regolamento di cui al Decreto 5 ottobre 2010 n. 207.



## Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile

**L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.

**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità pari alla durata dei lavori e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportate nelle rispettive Schede Tecniche.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'efficacia dell'assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/contraente durante il medesimo periodo. Ulteriori regole sono previste in polizza per ritardi nell'inizio dei lavori superiori ai 24 mesi.



## Come posso disdire la polizza?

Non sono previste clausole di disdetta.

# Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: Legge merloni

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## **AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it); e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com); pec: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it).
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



## Che cosa è assicurato?

<b>Responsabilità civile professionale per nuove spese di progettazione dell'opera</b>	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa.
<b>Responsabilità civile professionale a titolo di risarcimento danni per maggiori costi</b>	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.



## Che cosa non è assicurato?

<b>Morte, lesioni personali, deterioramento di cose</b>	L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose.
<b>Attività di direzione lavori</b>	L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori.
<b>Mancato rispetto di vincoli urbanistici</b>	L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.
<b>Obbligazioni volontariamente assunte dal contraente</b>	L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge.
<b>Violazione di norme</b>	L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
<b>Procedura viziata</b>	La copertura non opera in caso di attività di progettazione e/o realizzazione affidata con procedura viziata.
<b>Lavori eseguiti dall'Assicurato, dai suoi familiari, da imprese controllate</b>	La copertura non opera in caso i lavori progettati siano eseguiti dal contraente e/o dall'assicurato, dal coniuge, genitori, figli, parenti o affini conviventi o dalla stazione appaltante e/o da imprese da loro controllate, controllanti o collegate.
<b>Esclusione OFAC</b>	Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza

	<p>della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.</p>
<p> <b>Ci sono limiti di copertura?</b></p>	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Possono inoltre essere applicabili franchigie come concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.</p> <p>Detto massimale non può essere inferiore:</p> <p>a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore a € 5.278.000,00 IVA esclusa;</p> <p>b) al 20% dell'importo dei lavori progettati; con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo superiore a € 5.278.000,00 IVA esclusa.</p> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
<p> <b>Che obblighi ho?</b></p>	
<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p><b>AIG Europe SA</b>  Financial Lines Claims  Via della Chiusa, 2  20123 Milano  Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all' Art.1894 c.c.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
<b>Rimborso</b>	Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p><i>L'efficacia dell'assicurazione</i> decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella <i>Scheda Tecnica</i> e siano notificati all'Assicurato/contraente durante il medesimo periodo.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato dall'art. 6, lett b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori si impegnano ad accettare alle condizioni che saranno concordate.</p> <p>Qualora la proroga di cui sopra dipenda da causa non imputabile all'Assicurato/Contraente, gli Assicuratori si impegnano ad accettare il pagamento del relativo Premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.</p>

<b>Sospensione</b>	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>
 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Ai soggetti che svolgono l'attività di progettisti liberi professionisti o nel contesto di società di professionisti o società di ingegneria che intendono assicurarsi per i rischi di responsabilità verso la stazione appaltante per nuove spese di progettazione e/o maggiori costi ai sensi di legge.</p>	
 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
<b>COME PRESENTARE RECLAMI?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p><b>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Servizio Reclami</b>  <b>Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano</b>  <b>Fax 02 36 90 222</b>  <b>e-mail: <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a></b></p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a>.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a>.</p>

	<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</b>
<b>Arbitrato</b>	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a> ), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b>	



**Certificato di Assicurazione per Opere Pubbliche  
ai sensi dell' ex Art. 24, comma 4, D.Lgvo 50/2016 E S.M.I.**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.2 di cui al 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 123/2004 e s.m.i e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

<b>Allegato n°</b>	<b>Polizza n.</b>	<b>Rilasciata da</b>
	IFL00	AIG Europe S.A.

<b>Contraente/Assicurato:</b>	<b>P. IVA</b>
-------------------------------	---------------

<b>Sede</b>	<b>Via/P.zza n. civico</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>

<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Sede</b>

<b>Descrizione opera</b>

<b>Data prevista inizio lavori</b>	<b>Data prevista fine lavori</b>

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	<b>Somma assicurata</b>
€	€

<b>Parcella della progettazione esecutiva</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
€	€	-----

<b>Premio Netto</b>	<b>Addizionali</b>	<b>Premio Imponibile</b>	<b>Imposte</b>	<b>Totale</b>
€	-----	€	€	€

Emesso in Milano il 17 dicembre 2018

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

**AIG Europe S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Il versamento di €# è stato effettuato a mie mani il.....in.....

**ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA****DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono :

**Definizioni**

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo

**Assicurazione:** il contratto di *Assicurazione*

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'*Assicurazione*

**Esecutore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Franchigia:** si intende l'ammontare di danno che rimane a carico dell'*Assicurato/Contraente* specificato all'Articolo 5 del frontespizio di *polizza*.

**Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di *sinistro*

**Legge:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni

**Luogo di esecuzione delle Opere:** il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'*Esecutore* dei lavori realizza le opere assicurate;

**Opere:** le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica

**Premio:** somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale controprestazione a fronte del rilascio dell'*assicurazione*

**Progettista dei lavori:** Il libero professionista o associato nelle forme consentite dal D.P.R. 7 agosto 2012, n.m137, la *società* di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 della Legge incaricati della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

**Scheda Tecnica:** la scheda delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'*Assicurato*

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*

**Società:** si intende la Spett.le AIG EUROPE S.A.

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 della Legge, committenti dei lavori

**Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per:

a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e

b) maggiori costi

per le varianti di cui agli artt. 106 e 149 della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla *Stazione appaltante* dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

**Art. 2 Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente:

a) il singolo libero professionista;

b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge;

c) la società di professionisti;

d) la società di ingegneria;

e) il raggruppamento temporaneo

che la Stazione Appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

**Art. 3 Condizioni di validità dell'Assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla *Stazione appaltante* durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *Scheda Tecnica*, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17 (Obblighi dell'Assicurato).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

c) i lavori progettati siano eseguiti:

- dal *Contraente* e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla *Stazione appaltante*, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o da cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;

- da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagamento al netto delle imposte.

**Art. 4 Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione):

a) le spese di cui all'art. 1 lett. a) sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la *Stazione appaltante* affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a *progettista* diverso dall'Assicurato/Contraente;

b) i costi di cui all'art. 1, lett. b) sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la *Stazione appaltante* affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

**Art. 5 - Rischi esclusi.**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal *Contraente* e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla *legge*;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività

**Art. 6 - Durata dell'Assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *Scheda Tecnica*;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 17 (Obblighi dell'Assicurato) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *Scheda Tecnica* e siano notificati all'Assicurato/contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al *progettista*, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte

**Art. 7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al titolo XIV del Regolamento.

**Art. 8 – Massimale di Assicurazione.**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dell'opera.

Detto massimale non può essere inferiore:

- a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore a € 5.225.000,00 IVA esclusa;
- b) al 20% dell'importo dei lavori progettati; con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo superiore a € 5.225.000,00 IVA esclusa.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

**Art. 9 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

**Art. 10 – Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

**Art. 11 – Scoperto in caso di sinistro**

Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno Scoperto percentuale dell'importo di ogni Sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica.

Tuttavia l'Assicurato/Contraente dà mandato agli Assicuratori di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli Assicuratori stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

**Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 13 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti all'Albo professionale;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'Art. 26 della Legge;
- d) l'Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

**Art. 14 – Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

**Art. 15 Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b).

**Art. 16 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 17 Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.



Ed. 2017

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 e/o 149 della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 18 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

**Art. 19 – Proroga dell'Assicurazione**

Non si applica alla presente Assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato dall'art. 6, lett b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori si impegnano ad accettare alle condizioni che saranno concordate.

Qualora la proroga di cui sopra dipenda da causa non imputabile all'Assicurato/Contraente, gli Assicuratori si impegnano ad accettare il pagamento del relativo Premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.

**Art. 20 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 21 Forma delle comunicazioni**

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata all'indirizzo della Società o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker

**Art. 22 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**Art. 23 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

**Art. 24 – Esclusione Sanzioni**

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisce, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**

**AIG Europe S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Pag. 6 di 6

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.